

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

Registro Generale n. 80

ORDINANZA SINDACALE

N. 19 DEL 29-04-2020

<p>Oggetto: Commercio su area pubblica: misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19. Svolgimento del mercato alimentare all'aperto.</p>

IL SINDACO

Visti:

- la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 Codice del commercio;
- il Regolamento comunale del commercio su area pubblica approvato con delibera di Consiglio 14 dicembre 2016, n. 203 ed il vigente Piano del commercio;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che recano misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus covid-19;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Richiamate l'Ordinanza 22 marzo 2020 del Ministro della Salute e l'Ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti;

Richiamati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;

Ricordato che l'art. 1 comma 1 lettera z del d.p.c.m. 26 aprile 2020 stabilisce la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, fatte salve le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, fino alla data del 18 maggio 2020;

Ricordato che nel territorio comunale si svolgono i seguenti mercati settimanali e rionali: mercato settimanale del martedì a Figline, mercato rionale del mercoledì a Incisa, mercato settimanale del venerdì a Incisa e mercato settimanale del venerdì a Matassino;

Ricordata l'Ordinanza sindacale 17 aprile 2020, n. 77 con la quale si dispone, fino alla data del 3 maggio 2020 salvo modifiche, la sospensione dell'attività di tutti i mercati che si effettuano nel territorio comunale, dell'attività di commercio su posteggio fuori mercato del settore alimentare ubicato in via Petrarca-Figline, nonché di qualunque attività di commercio su area pubblica in forma itinerante ad eccezione della vendita effettuata presso il domicilio del consumatore;

Ricordato che, alla base delle sopra citata ordinanza, vi è stata la considerazione della particolare esposizione delle attività di commercio su aree pubbliche sul fronte dell'assembramento dell'utenza, fattore di rischio elevato sotto il profilo della diffusione del contagio;

Evidenziato che la dislocazione logistica dei mercati nelle aree stabilite dal vigente Piano del commercio su area pubblica costituisce un impedimento oggettivo rispetto alla necessità di contingentare gli accessi, di mantenere la distanza minima obbligatoria fra le persone e quindi di evitare assembramenti;

Valutato tuttavia che le attività mercatali relative al settore alimentare possono rappresentare un servizio di pubblica utilità per la collettività, anche come misura per ridurre la pressione (e gli assembramenti) sulle attività commerciali in sede fissa;

Ritenuto pertanto di trovare soluzioni adeguate per l'organizzazione dei mercati, limitatamente alle attività del settore alimentare, in aree che permettano il rispetto delle condizioni di minime di sicurezza, come l'accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone;

Esaminata la proposta pervenuta dagli uffici competenti;

Richiamate le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Toscana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, al fine di individuare misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 e, in particolare l'ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020 con cui sono state adottate disposizioni in ordine all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1 e l'ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 in materia di utilizzo di mascherine;

Richiamato l'art. 2 comma 6 del d.p.c.m. 26 aprile 2020 in base al quale le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;

Valutato opportuno prevedere:

- 1) la collocazione dei posteggi alimentari del mercato settimanale del martedì a Figline nell'area ubicata in Piazza della Libertà in modo da delimitare l'area e garantire un miglior controllo degli accessi, una maggiore distanza fra i posteggi stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori;
- 2) la collocazione dei posteggi alimentari del mercato settimanale del venerdì a Incisa lungo via Olimpia in modo da garantire una maggiore distanza fra i posteggi stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori;
- 3) la collocazione dei posteggi alimentari del mercato settimanale del venerdì al Matassino in modo da garantire una maggiore distanza fra i posteggi stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori;
- 4) la ripresa del mercato rionale del mercoledì a Incisa con l'unico operatore del settore alimentare concessionario;
- 5) la sospensione delle assegnazioni a spunta delle concessioni relative a tutti i mercati, anche al fine di evitare assembramenti;
- 6) di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate a decorrere dal giorno 4 maggio 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge;
- 7) di disporre l'osservanza dell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato Piano per lo svolgimento del mercato alimentare all'aperto in vigenza di emergenza epidemiologica da virus Covid-19, da parte degli operatori dei mercati;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, in via contingibile e provvisoria, allo spostamento dei posteggi così come indicati nelle planimetrie allegata che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che agli operatori titolari dei posteggi oggetto di spostamento è garantito uno spazio pubblico per l'esercizio dell'attività con le medesime caratteristiche di quello concessionario e quindi di non determinare una variazione nel rapporto concessorio fra Amministrazione comunale e commercianti, i quali pertanto sono da ritenersi abilitati all'occupazione di suolo pubblico senza la necessità del formale rilascio di una diversa concessione;

Ritenuto che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19, per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1) la sospensione delle assegnazioni a spunta delle concessioni relative a tutti i mercati, anche al fine di evitare assembramenti;

2) la collocazione temporanea dei posteggi alimentari del mercato settimanale del martedì a Figline nell'area ubicata in Piazza della Libertà in modo da garantire un miglior controllo degli accessi, potendo delimitare l'area, una maggiore distanza fra i posteggi stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori, come da planimetria allegata;

3) la collocazione temporanea dei posteggi alimentari del mercato settimanale del venerdì a Incisa lungo via Olimpia in modo da garantire una maggiore distanza fra i posteggi stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori, come da planimetria allegata;

4) la collocazione temporanea dei posteggi alimentari del mercato settimanale del venerdì al Matassino in modo da garantire una maggiore distanza fra i posteggi stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori, come da planimetria allegata;

5) la ripresa del mercato rionale del mercoledì a Incisa con l'unico operatore del settore alimentare concessionario;

6) di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate a decorrere dal giorno 4 maggio 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge;

7) di disporre l'osservanza dell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato Piano per lo svolgimento del mercato alimentare all'aperto in vigenza di emergenza epidemiologica da virus Covid-19, da parte degli operatori dei mercati;

8) di dare atto, come da norma nazionale, della proroga al 18 maggio 2020 della sospensione dell'attività per il settore non alimentare di tutti i mercati che si effettuano nel territorio comunale e dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante settore non alimentare ad eccezione della vendita effettuata presso il domicilio del consumatore;

9) che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell'emergenza covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente al 18 maggio 2020, salvo proroga).

DISPONE

a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;

b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza;

c) la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Comunicazione per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 650 del codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal 29-04-2020 al 14-05-2020.

Figline e Incisa Valdarno, lì 29-04-2020

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA